



# COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.77/GC

del 28-11-2024

OGGETTO: **ALIQUOTE IMU ANNO 2025. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18:00** a seguito del convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N. Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Altomare Giovanni	Presente
ALTOMARE Francesco	Assente
ANASTASIO Maria Anna	Presente
SICILIA Fernando	Presente
SALVINO Maria	Presente

Presiede il Sindaco **Giovanni Altomare**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. **Carmelo Pitaro**

IL Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

-----

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**PREMESSO** che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

### **RICHIAMATI:**

- il comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";

- il comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- il comma 751, che "... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- il comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- il comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- il comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

**PRESO ATTO** che l'art.1, cc. 748-755, L. n.160/2019 fissa le aliquote e detrazioni d'imposta;

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**VISTO** l'art.1, cc. 21-24, L. n.208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**EVIDENZIATO** che il gettito complessivo dell'IMU così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L n.160/2019); **Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RILEVATO CHE** ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

### **VISTI:**

a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

#### **VISTI INOLTRE:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

**CONSIDERATO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**RILEVATO** ancora che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse la facoltà;

**DATO ATTO** che questo Comune, per l'anno d'imposta 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 06.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze, ai soggetti anziani disabili residenti, agli iscritti all'AIRE deve intendersi come aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille per le sole abitazioni principali identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,00 per mille per gli immobili di proprietà dei cittadini residente all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- un'aliquota base nella misura del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;

**PRECISATO** che le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2025 sono quelle previste con l'art. 16 del vigente regolamento IUC precisando ancora che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**PRESO ATTO** del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge n. 5 del 2014, che ha stabilito l'esenzione dal pagamento IMU per una serie di immobili, confermata anche con l'introduzione da parte della legge di stabilità 2014, della nuova IUC. "Non si paga più l'IMU sull'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)";

**RILEVATO** che l'art.1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n.160 dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

**TENUTO CONTO** altresì che l'applicazione delle aliquote come sopra indicate, comporta un gettito stimato, **per l'anno 2025 Euro 550.000,00;**

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 in data 9.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile con le nuove disposizioni previste della L. n.160/2019;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett.a), della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000.;

**RITENUTO** pertanto di approvare, per l'anno 2025, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze, ai soggetti anziani disabili residenti, agli iscritti all'AIRE deve intendersi come aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille per le sole abitazioni principali identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,00 per mille per gli immobili di proprietà dei cittadini residente all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;

- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- un'aliquota base nella misura del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;

**RITENUTO** inoltre di avvalersi, per l'anno 2025 della facoltà di cui all'art.1, c. 755, L. n.160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TAI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n.208;

**VISTO** l'art.13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n.201:

- **15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- **15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- **15-quater.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

**PRESO ATTO** che, specificamente per l'IMU, l'art.1, c. 767, L. n.160/2019 dispone: 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTA** la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- lo Statuto Comunale;

**RAVVISATA** la necessità di disporre in merito;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

per tutto quanto in narrativa,

**1. DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2025, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario uno dei due soggetti per le sole abitazioni principali identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 2,00 per mille per gli immobili di proprietà dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
- un'aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- un'aliquota base nella misura del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;

**2. DI PRECISARE** che le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2025 sono quelle previste nel vigente regolamento IUC precisando ulteriormente che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**3. DI PRENDERE ATTO** del decreto legge 30 novembre 2013, n.133 convertito in legge n.5 del 2014, che ha stabilito l'esenzione dal pagamento IMU per una serie di immobili, confermata anche con l'introduzione da parte della legge di stabilità 2014, della nuova IUC. "Non si paga più l'IMU sull'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)";

**4. DI AVVALERSI**, per l'anno 2025, della facoltà di cui all'art.1, c. 755, L. n.160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TA I), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art.1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n.208;

**5. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

**6. DI PRENDERE ATTO** dell'emendamento approvato il 13/11/2023 nella Commissione Finanza del Senato al Decreto Proroghe D.L. n. 132/2023 che rimanda all'anno 2025 l'obbligo per i comuni di redigere la deliberazione di approvazione aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicativo informatico messo a disposizione sul portale de MEF;

**7. DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

**8. DI PUBBLICARE** le aliquote IMU sul sito istituzionale del Comune;

**9. DI PROPORRE** al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2025.”

**10. DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** alla presente deliberazione, ai sensi dell'art 134, 4 comma, del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

F.to Dott. Roberto Dionesalvi

<b>Pareri</b> ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 <b>REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE</b>	<b>Esito</b> <b>Favorevole</b>	<b>Data</b> <b>28-11-24</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</b> <b>SVILUPPO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO-</b> <b>TRIBUTI-PATRIMONIO-CONTENZIOSO</b>  <b>F.to Dott. Roberto Dionesalvi</b>
---	-----------------------------------	--------------------------------	--

**VISTO** il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

**CON VOTI UNANIMI**, favorevoli, resi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

**DELIBERA**

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art 134, 4 comma, del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Carmelo Pitaro**

**SINDACO**

**F.to Giovanni Altomare**

---

Il sottoscritto Segretario Generale,

**VISTO** il D.Lgs.18.08.2000 n.267

**VISTI** gli atti d'Ufficio,  
**ATTESTA** che la presente deliberazione

**E' STATA PUBBLICATA** , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,  
per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2024 al 25-12-2024 art.125, D.Lgs.267/00)

---

**[] E' STATA RIMESSA**, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,  
(art.125, D.Lgs. n.267/00).

**[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)**

**[] E' DIVENUTA ESECUTIVA**

**[]** trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

**SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Carmelo Pitaro**

---

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Carmelo Pitaro**